



3° Settore Tecnico e Gestione del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11
FEBBRAIO 1994, N. 109 NEL TESTO COORDINATO
CON LE LEGGI REGIONALI 2 AGOSTO 2002, N. 7 E
19 MAGGIO 2003, N. 7**

Approvato con delibera di Giunta Municipale
N. 27 del 8-2-2005

INDICE

Articolo 1 *Oggetto del regolamento e ambito di applicazione*

Articolo 2 *Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione*

Articolo 3 *Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione*

Articolo 4 *Personale partecipante alla ripartizione del fondo*

Articolo 5 *Personale partecipante alla ripartizione del fondo*

Articolo 6 *Penalità*

Articolo 7 *Criteri per la ripartizione del fondo*

Articolo 8 *Polizze assicurative*

Articolo 9 *Norma transitoria*

Articolo 10 *Rinvio dinamico*

Articolo 11 *Norme finali*

Articolo 1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per la progettazione e per gli atti di pianificazione, ai sensi di quanto disposto dall'art.18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.
3. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono avere le caratteristiche definite dalla legislazione vigente in materia.
4. Per atti di pianificazione si intendono il piano regolatore generale comunale, i piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di recupero comunali, le varianti e, in generale, tutti gli atti di sostanziale pianificazione comunque denominati.
5. Gli atti di pianificazione devono essere redatti in conformità alle prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'articolo 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

- Progetti con importo fino a £ 1.000.000.000 (pari a € 516.456,90): percentuale del 2%.
- Progetti con importo uguale o superiore a £ 1.000.000.000 (pari a € 516.456,90): percentuale dell'1,5%.
- Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino a £ 500.000.000 (pari a € 258.228,45): percentuale dell'1%.
- Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo uguale o superiore a £ 500.000.000 (pari a € 258.228,45): percentuale dello 0,5%.

4. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile Unico del Procedimento	25%	100%
		Progetto preliminare 15%
		Progetto definitivo 20%
Nucleo Tecnico	45%	Progetto esecutivo 35%
		Piano di sicurezza 25%
		Collab. Tecn. e Amm. 5%
		sommano 100%
Ufficio Direzione Lavori	25%	100%
Collaudo	5%	100%
Totale	100%	

6. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della Legge n. 109 dell'11/2/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003.

7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, determina la riduzione del compenso al personale degli Uffici Tecnici del Comune.

Articolo 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico del Comune di Galati Mamertino il fondo di cui

all'art. 18 della L. n. 109 dell'11/2/1994, nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003 è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Galati Mamertino sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:

- Il piano regolatore generale;
- Piani attuativi del PRG;
- Il piano di area vasta;
- Il piano d'area dei trasporti;
- Il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
- Il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
- Il piani di recupero;
- Il piano dei traffico;
- Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679.

4. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679 - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio Comunale ovvero dell'Associazione Intercomunale per i piani d'area vasta, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, o dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile del Procedimento, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile Unico del Procedimento.....25%
- Gruppo di progettazione o progettista.....60%
- Collaboratori tecnici o amministrativi..... 15%(in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto).

Articolo 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.
2. La Giunta - sentito il Responsabile del Settore - individua negli atti programmatici i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici; il Responsabile del Settore, per ogni opera provvede a designare il Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'organico dell'Ente. Il Responsabile Unico del Procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, dai Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione e dai Collaboratori Tecnici e Amministrativi, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.
4. Al Responsabile Unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo Tecnico, sentito il Responsabile del Settore. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardo adempimento. Il Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito della formalizzazione del Nucleo articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti a partire dall'attività di progettazione, fino alla fase finale del collaudo.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Responsabile del Settore, provvede, altresì, a costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori e, se del caso, i Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere.

6. La nomina dell'Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Responsabile del Settore, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

7. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile Unico del Procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato da quest'ultimo ad altri tecnici dell'Associazione Intercomunale, ovvero, infine, a tecnici esterni.

8. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatici della Giunta, o dalla Conferenza dei Sindaci per la pianificazione d'Area Vasta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i Responsabili Unici dei Procedimenti di pianificazione ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.

9. I Responsabili Unici dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile di Settore cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario

dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

10. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

11. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti all'Associazione Intercomunale, ovvero per i piani d'area vasta, il Responsabile del Procedimento può essere motivatamente designato dalla Conferenza dei Sindaci, su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l'opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.

12. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'Ente e dell'Associazione Intercomunale, quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sui territorio di più Comuni appartenenti all'Associazione Intercomunale il Responsabile Unico del Procedimento può costituire il gruppo di lavoro previsto dall'art. 1 del presente regolamento, individuando e nominando i progettisti, i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore, attingendo dal personale dipendente di altri Comuni aderenti all'Associazione. previa approvazione di atto di indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci, sentiti i Responsabili dei Settori degli Enti interessati.

13. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma 12 il Responsabile Unico del Procedimento può costituire il gruppo di pianificazione previsto dall'art. 3 del presente regolamento, individuando e nominando il progettista o il gruppo di progettazione ed i collaboratori tecnici ed amministrativi per l'elaborazione dei Piani d'area vasta.

14. Il Responsabile Unico del Procedimento, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall'Associazione Intercomunale.

15. Il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti all'Associazione Intercomunale, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi

definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.1 del presente regolamento.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Ufficio Associato del Personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento.

3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato dell'avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo.

4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

Presezioni	Percentuali
per la adozione del piano	50%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
ad avvenuta approvazione del piano da parte del C.C.	20%
Totale generale	100,00

5. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:

- a)- decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b)- trasferimento ad altro ufficio diverso da quello del settore tecnico;
- c)- rinuncia all'incarico;
- d)- revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione della lettera d), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrante, sempre con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

7. Intervenuta la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano,

contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Articolo 6

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile Unico del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 giorni.
2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto art. 3.
3. E' facoltà del Comune o dell'Associazione Intercomunale, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico.
4. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che la motivazione del ritardo sia da imputare a fattori esterni non imputabili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o, in sua assenza del Segretario, ovvero nel caso di cui all'art. 3, comma 4, con atto della conferenza dei sindaci, su proposte del Sindaco di riferimento, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
5. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. I criteri che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della legge, sono quelli contenuti nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

Articolo 8

Polizze assicurative

1. Qualora la progettazione è affidata a tecnici comunali o a tecnici dipendenti da altri enti locali, il comune assume a proprio carico l'onere del rimborso

all'interessato dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art.25, comma 1, lettera d), della legge 11.02.1994, n.109, nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003.

3. L'Amministrazione comunale assumerà a proprio carico anche l'onere derivante dalla stipula di polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'attività espletata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 9

Norma transitoria

1. Per le opere o i lavori pubblici in corso alla data di esecutività del presente regolamento, le presenti disposizioni possono trovare applicazione nel caso in cui i relativi progetti esecutivi siano stati approvati dopo l'entrata in vigore della legge 17.05.1999, n.144 e le somme di cui al primo comma, dell'art.18, della legge 11.02.1994, n.109, nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n.7/2003, siano compresi nel corrispondente quadro economico di spesa.

Articolo 10

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, prevale e si applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale.

Articolo 11

Norme finali

1. Il presente regolamento, formato da n.11 articoli, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale ed entrerà in vigore dopo il 30° giorno dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

TABELLA "A"

	FUGURA PROFESSIONALE	%	COEFF.
A	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (25%)		
	<i>-Responsabile del procedimento</i>	100%	0,2500
B	NUCLEO TECNICO (45%)		
	<i>-Progettazione preliminare</i>	15%	0,0675
	<i>-Progettazione definitiva</i>	20%	0,0900
	<i>-Progettazione esecutiva</i>	35%	0,1575
	<i>-Piano di sicurezza</i>	25%	0,1125
	<i>-Collaboratori tecnici e amministrativi</i>	5%	0,0225
	<i>sommano</i>	100%	0,4500
C	UFFICIO DIREZIONE LAVORI (25%)		
	<i>-Direttore dei lavori</i>	100%	0,2500
D	COLLAUDO (5%)		
	<i>-Collaudatore</i>	100%	0,0500
Totale (A+B+C+D) = 100%			1,0000